

DELIBERA N. 349/22/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SIENA PER LA VIOLAZIONE
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 settembre 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 25 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2022;

VISTA la delibera n. 299/22/CONS del 3 agosto 2022, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022”*;

VISTA la nota del 29 agosto 2022 (prot. n. 250049) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Siena a seguito della segnalazione del 25 agosto 2022 a firma del Sig. Bruno Valentini, Consigliere comunale del Comune di Siena, relativa alla presunta violazione dell'art. 9 della Legge 28/2000 da parte dell'amministrazione comunale di Siena. In particolare, la segnalazione si riferisce alla pubblicazione di comunicati stampa sul sito web istituzionale del Comune di Siena e trasmessa agli organi di informazione a partire dal 12 agosto 2022, mettendo in evidenza il ruolo e le dichiarazioni del Sindaco e di vari Assessori, *“fra i quali: 1) turismo a Siena,*

raggiunti nel 2022 i livelli pre-Pandemia 24.08.22. 2) Fondi PNRR, il Comune proietta Siena nel futuro, 24.08.22. 3) Palio, il ringraziamento del Sindaco De Mossi a tutti i dipendenti comunali, 24.08.22. 4) Trasporto scolastico, servizi navetta gratuiti, 23.08.22. 5) Corsi gratuiti di autodifesa per donne e ragazzi, 23.08.22. 6) Comune di Siena, attivato lo sportello di ascolto per i dipendenti, 19.08.22. 7) Fondi commerciali, ripuliti alcuni spazi cittadini, 12.08.22”;

ESAMINATA la documentazione istruttoria di cui al fascicolo trasmesso dal Comitato, in particolare la richiesta di controdeduzioni del 25 agosto 2022 e la risposta dell’Amministrazione comunale del 26 agosto 2022 con la quale il Segretario Generale, Dr. Franco Caridi nel riferire l’intenzione di adeguare comunque i futuri comunicati alle disposizioni richiamate, eliminando ogni elemento di personalizzazione, comunica che nessun amministratore del Comune è candidato alle elezioni politiche del 25 settembre e che i comunicati, per le materie trattate, non intendevano interferire con la campagna elettorale in corso, nonché l’ulteriore comunicazione del Corecom con la quale si chiede di estendere l’adeguamento ad ogni articolo e post social pubblicati a partire dal 21 luglio 2022;

VISTA la nota del 9 settembre 2022 (prot. n. 260319) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana ha trasmesso l’esito del supplemento di istruttoria, come disposto dal Consiglio nella riunione del 7 settembre 2022, comunicando di aver verificato il ripristino delle condizioni di rispetto dell’art. 9 da parte dell’Amministrazione comunale attraverso l’eliminazione di tre comunicati, rispettivamente del 2, 10 e 13 agosto 2022, recanti i nomi di amministratori locali e dichiarazioni virgolettate a loro riferibili, per proporre l’archiviazione del procedimento;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO quindi che tale divieto di comunicazione istituzionale decore a far data dalla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 25 settembre 2022 indetti in data 21 luglio 2022;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

VISTA la proposta di archiviazione formulata dal Corecom Toscana per l'intervenuto adeguamento spontaneo, attuato con l'eliminazione di alcuni comunicati stampa e l'adeguamento alle disposizioni richiamate attraverso l'eliminazione dei nominativi dei rappresentanti istituzionali, verificata dal Corecom Toscana in data 9 settembre 2022;

RILEVATO che, successivamente all'invito all'adeguamento formulato dal Co.re.com., permangono sul sito del Comune comunicati stampa recanti dichiarazioni in cui, sebbene sia stato eliminato il nome dei rappresentanti, è manifesta l'attribuzione all'Amministrazione e ai suoi organi titolari dell'iniziativa di comunicazione istituzionale; a titolo esemplificativo si riportano il comunicato stampa dell'8 settembre 2022 *“Progetto Alta Velocità, pieno appoggio del Comune di Siena”* recante *“Plauso all'iniziativa, pieno supporto e fattiva collaborazione del Comune: è il commento di Palazzo Pubblico alla conferenza stampa congiunta tra le Camere di Commercio di Siena - Arezzo e di Perugia per rilanciare il progetto di una stazione dell'Alta Velocità a servizio di un territorio tanto vasto quanto, oggi, insufficientemente collegato. Il Comune di Siena accoglie con estremo favore l'avvio di un'azione congiunta tra gli enti camerali dei tre territori. Schierando il proprio pieno peso e la propria convinta iniziativa politico-amministrativa e progettuale sul superamento dell'antica impasse che ha fin qui impedito di individuare la possibile sede della nuova stazione di Alta Velocità. (...)”* e il comunicato stampa del 16 settembre 2022 *“Monte dei Paschi, il Comune di Siena: “Passaggio cruciale per la salvezza e il rilancio della banca”* recante *“Quello avvenuto ieri è un passaggio decisivo, che confidiamo entrerà nella lunga e gloriosa storia del Monte dei Paschi di Siena come il momento di svolta nel percorso di salvezza e rilancio della più antica banca del mondo”. È il commento di Palazzo Pubblico alla notizia*

dell'approvazione, da parte dell'assemblea di Mps, dell'aumento di capitale da 2.5 miliardi di euro, che sarà in parte finanziato dal Tesoro e in parte dal mercato. (...)”;

RILEVATO che le predette iniziative di comunicazione ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 con riferimento alla campagna per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissata per il giorno 25 settembre 2022 indetti in data 21 luglio 2022;

RILEVATO che l'attività di comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione di comunicati stampa volti a esternare dichiarazioni dell'Amministrazione appaiono in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto prive dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione. Quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che l'attribuzione delle dichiarazioni al Comune e al “Palazzo pubblico”, inequivocabilmente imputa la volontà all'Ente in parola e ai suoi organi titolari;

RITENUTO, pertanto, che la diffusione dei comunicati stampa da parte del Comune integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di non poter aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana;

RITENUTO per le ragioni esposte di adottare un provvedimento sanzionatorio;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Siena di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso i comunicati stampa pubblicati nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 con riferimento alla campagna per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissata per il giorno 25 settembre 2022 indetti in data 21 luglio 2022. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle*

Comunicazioni - Direzione Servizi Media”, all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Siena, trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 28 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba